

# ***ESTRATTO***

## **STATUTO**

### **DEL**

### **COMITATO INIZIATIVE POPOLARI**

**I fondatori del comitato sono, Elenco:** *Mattia ORIOLI; Sergio MARINI; Mario TASSONE; Vitaliano GEMELLI; Antonio PARIS; Diego MORGIONE; Marco D'AGOSTINI; PAGANO Salvatore; MASSARELLA Dante; Pasquale RUGA; Ettore BONALBERTI; Roberta RUGA, Vincenzo PALUMBO.*

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Rinvenibile interamente nel:

Repertorio N. 5.909 Raccolta N. 3.580 REGISTRATO A ROMA 2 il 10 dicembre 2024  
al n. 41520 serie 1T

## **STATUTO**

del "COMITATO INIZIATIVE POPOLARI" ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituito il comitato denominato "COMITATO INIZIATIVE POPOLARI", che è regolato dal presente statuto.

ART. 2) SEDE E DURATA

Il comitato ha sede in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non è considerato variazione dello statuto. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali.

La durata del Comitato è limitata ad un anno dalla data di costituzione con una sola possibilità di proroga non oltre il 31 dicembre 2026, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il comitato potrà essere anticipatamente sciolto con delibera del Consiglio Direttivo, venuti meno i motivi della sua costituzione o constatata l'impossibilità di raggiungere lo scopo sociale.

ART. 3) OGGETTO E SCOPO

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di difendere e promuovere i Valori della Democrazia, della Libertà, della Solidarietà, della Sussidiarietà e dell'Eguaglianza, così come previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

In particolare il Comitato si propone di:

A) Primo Punto

- promuovere la proposta di legge d'Iniziativa Popolare (legge 352/70 art. 48 e 49), denominata "Cancellierato Italiano", volta a difendere l'assetto Parlamentare della Repubblica Italiana e l'essenza stessa della sua Costituzione, innovando il sistema con un correttivo volto a dare maggiore

forza al governo senza però stravolgere l'impianto di bilanciamento tra poteri sancito dalla Costituzione;  
- difendere la Repubblica Parlamentare Italiana dalla proposta di legge cosiddetta "Premierato" promossa dal Governo Meloni, che di fatto potrebbe creare le condizioni volte a mettere in serio pericolo la tenuta Democratica del Paese e l'intero assetto Parlamentare e Repubblicano Italiano;

- costituire, in caso di referendum, comitati territoriali periferici volti ad informare sul pericolo della proposta denominata "Premierato" e rilanciare invece come alternativa la proposta del "Cancellierato Italiano" quale possibile punto d'incontro consono e rispettoso del dettato Costituzionale;

- difendere in ogni sede il "NO" alla riforma del "Premierato" se approvata in Parlamento.

B) Secondo Punto:

- promuovere la proposta di legge di Iniziativa Popolare per l'adozione di un sistema elettorale di tipo "Proporzionale con Preferenze"

C) Terzo Punto:

- formulare altre due proposte di legge di Iniziativa Popolare aventi ad oggetto tematiche di ordine socio – economico d'interesse Nazionale scelte dal Consiglio Direttivo anche avvalendosi di un sondaggio effettuato sul sito internet del Comitato su almeno cinque tematiche che, con relative proposte di legge, verranno votate dai partecipanti.

Le due Proposte che risulteranno più votate al termine del sondaggio, verranno, dopo valutazione del Consiglio Direttivo, presentate come proposte di legge d'Iniziativa Popolare dal Comitato.

D) Quarto Punto:

- promuovere, laddove il Consiglio direttivo lo dovesse ritenere opportuno, il Referendum Abrogativo (legge 352/70) della legge n. 86 del 24 giugno 2024, sulla cd. "Autonomia Differenziata", che di fatto tende a dividere l'Italia, mettendo in pericolo i principi di Solidarietà, Sussidiarietà ed Eguaglianza previsti nella Costituzione, come pure il principio stesso di unità per il quale le materie più importanti devono restare affidate allo Stato, affinché realmente possano realizzarsi i principi fondamentali della Costituzione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Comitato potrà avvalersi di tutte le procedure tecnico – legali previste per le materie sopra indicate, ed in particolare avvierà la raccolta di firme per la presentazione sia delle proposte di legge d'Iniziativa Popolare sia per i Referendum; potrà avviare itinerari d'informazione per i cittadini, partecipando a dibattiti ed incontri informativi sui temi in questione e potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la presentazione di proposte d'iniziativa popolare e referendaria.

Il Comitato si prefigge, altresì, lo svolgimento di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione dei propri fini, compresa l'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

#### ART. 4) SOCI PROMOTORI E ASSOCIATI

Il "Comitato" è composto da tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, dai soggetti ai quali è stata attribuita la qualifica di soci fondatori con l'atto costitutivo previo completamento della procedura di adesione, e da quanti altri che successivamente, avendo avanzato domanda di adesione, avranno ottenuto la qualifica di associati con delibera del Consiglio Direttivo.

Al Comitato potranno anche aderire, con la qualifica di soci sostenitori, persone fisiche o giuridiche che, pur non ritenendo di partecipare attivamente alla vita associativa, intendono sostenere l'azione mediante libere contribuzioni di beni e/o servizi.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato.

#### ART. 5) ORGANI DEL COMITATO

Sono Organi del "Comitato":

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Presidente;

#### ART. 6) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci aderenti al Comitato, purché in regola con il versamento della quota sociale di partecipazione.

Ogni socio è titolare di un voto.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario, o su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci.

Le assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate, con preavviso di 5 (cinque) giorni, mediante ogni forma di comunicazione idonea (lettera semplice, email, sms, ecc. ) indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul sito internet del comitato: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora,

il giorno e la sede dove si terrà l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato.

I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro dal socio segretario designato dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) discute ed approva il programma e/o ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla sua attenzione;
- c) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- d) stabilisce l'eventuale contributo dovuto dagli associati. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del Comitato.

Le assemblee, in prima convocazione, sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea adotta le sue deliberazioni a maggioranza degli associati presenti.

Gli associati aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, da altri associati o da terzi, mediante delega scritta acquisita agli atti del Comitato.

#### ART. 7) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di venti membri e durano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo revoca o dimissioni. Il Consiglio Direttivo è attualmente composto dai soci promotori nominati nell'atto costitutivo; l'assemblea può integrare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo fino ad un

massimo venti. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i pieni poteri per l'attuazione delle attività del Comitato. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con l'indicazione del luogo della riunione, della data, dell'ora e della sommaria indicazione degli argomenti da discutere. La convocazione deve essere inviata, con qualsiasi mezzo, anche via fax o posta elettronica o sms a tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri intervenuti. Il Consiglio Direttivo assume tutte le decisioni necessarie per il raggiungimento degli scopi del Comitato e redige il rendiconto. Ai componenti del Consiglio Direttivo non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

#### ART. 9) IL TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato in sede di atto costitutivo del Comitato, o in caso di revoca o dimissioni dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Spetta al Tesoriere la gestione contabile e amministrativa del Comitato.

#### ART. 10) IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Al Presidente spetta la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo e resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato. ART.

#### 11) IL PATRIMONIO DEL COMITATO

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento del Comitato saranno costituite: dai contributi volontari degli associati; da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); da ogni altro contributo, compresi donazioni e lasciti. Il patrimonio sociale è indivisibile.

ART. 12) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per informazione ai soci del comitato dopo la chiusura dell'esercizio.

ART. 13) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 14) All'atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 15) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme dettate dal codice civile ed alle leggi vigenti in materia.